



15800-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da

DOMENICO GALLO

-Presidente-

Sent. n. 656

SERGIO DI PAOLA

P.U. - 20/03/2018-

PIERO MESSINI D'AGOSTINI

Reg. Gen. n. 51747/2017

ANNA MARIA DE SANTIS

-relatore-

ANDREA PELLEGRINO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) n. a (omissis)

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 14/6/2017

-visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

-Udita nell'udienza pubblica del 20/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Uditi i difensori delle pp.cc. costituite, Avv. (omissis) in sostituzione dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis), e Avv. (omissis), che hanno depositato conclusioni e nota spese;

Udito il difensore dell'imputato, Avv. (omissis), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di appropriazione indebita aggravata ascritti al prevenuto commessi fino al (omissis) e

rideterminava la pena per i restanti addebiti, consistenti in plurime e continuate appropriazioni indebite di somme prelevate dai conti correnti di 16 condomini da lui amministrati in (omissis), in anni due di reclusione ed euro 660,00 di multa, ferme le statuizioni civili rese in primo grado.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo:

2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di appropriazione indebita. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha ommesso un'adeguata e logica motivazione circa la ricorrenza in capo al prevenuto dell'elemento psicologico del delitto di appropriazione indebita, non essendovi prova della finalizzazione della condotta a procurarsi ingiusto profitto, attese le condizioni di indigenza del prevenuto;

2.2 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen. La difesa evidenzia che non vi sono certezze circa l'ammanto complessivo a carico di ciascun condominio che né i testi né gli operanti sono stati in grado di ricostruire mentre dalle dichiarazioni dell'imputato emerge la totale assenza di consapevolezza circa lo stato di dissesto delle gestioni condominiali;

2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 163 cod.pen., avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di concessione della sospensione condizionale con formule di stile, richiamando la gravità delle condotte e l'intensità del dolo. Inoltre, la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato la parziale estinzione delle condotte contestate, si è limitata a ridurre la pena base, lasciando inalterati gli aumenti irrogati a titolo di continuazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. I primi due motivi che revocano in dubbio la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico della fattispecie ex art. 646 cod.pen. possono essere congiuntamente esaminati e risultano destituiti di fondamento. Dalle conformi sentenze di merito, i cui apparati giustificativi si integrano in ragione dell'omogeneo e convergente apprezzamento delle fonti probatorie acquisite, consta che gli operanti della Guardia di Finanza hanno accertato - attraverso l'esame della cospicua documentazione in atti - che il ricorrente aveva fatto confluire somme provenienti dai conti intestati ai singoli condomini amministrati parte in un conto personale destinato alla gestione della propria attività professionale, parte in altro conto cointestato con la moglie, il quale veniva utilizzato per alimentare un ulteriore conto corrente bancario facente capo alla figlia del (omissis) e al fidanzato, dal quale venivano tratte talora le provviste per il pagamento di due mutui ipotecari relativi all'acquisto di due immobili intestati alla moglie e alla figlia del prevenuto.

Siffatti emungimenti dai conti condominiali erano privi di giustificazioni contabili e agli stessi si affiancavano emissioni di assegni, incassati direttamente o da terzi, privi di riferimento a specifiche causali nell'interesse dei singoli condomini. A fronte di siffatte indebite operazioni risulta ampiamente provato che tutti i condomini costituiti registrarono sostanziosi ammanchi di danaro, occultati attraverso la contabilizzazione di costi di gestione non adempiuti come il pagamento di forniture ovvero, nel caso del condominio di (omissis), delle spese di ristrutturazione dell'immobile.

Né può riconoscersi pregio all'argomento difensivo secondo cui osterebbe alla configurabilità dell'illecito la mancata precisa individuazione delle somme oggetto di appropriazione indebita, conseguita innanzitutto ai capziosi travasi di danaro effettuati dal ricorrente da un conto all'altro di diversi condomini da lui amministrati, operazioni prive di qualsiasi giustificazione e volte esclusivamente ad ostacolare la puntuale ricostruzione degli ammanchi. Siffatta circostanza, unitamente alla ripetuta predisposizione di consuntivi falsi (oggetto della condotta depenalizzata sub 17) dà ampio conto della ricorrenza del dolo postulato dalla fattispecie, smentendo la tesi difensiva di un atteggiamento meramente colposo del prevenuto.

4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al terzo motivo. Deve innanzitutto rilevarsi la palese infondatezza della doglianza in ordine alla mancata riduzione della pena inflitta a titolo di continuazione in esito alla declaratoria di parziale prescrizione delle condotte contestate poiché la Corte territoriale ( pag. 3) ha ridotto sia la pena base che i singoli aumenti ex art. 81, comma 2, cod.pen. nella duplice componente detentiva e pecuniaria. Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione, non espressamente richiesta in sede di gravame, il mancato ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 597, comma 5, cod.pen. trova ampia e persuasiva giustificazione nel complessivo apprezzamento operato dalla sentenza impugnata circa la gravità dei fatti, le allarmanti modalità esecutive delle condotte, frutto di preordinazione e peculiare intensità del dolo, la protrazione temporale delle stesse, indici ostativi ad una prognosi personologica di favore.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in considerazione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. All'imputato fanno, altresì, carico le spese del grado in favore delle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida per le parti rappresentate dall'Avv. (omissis) in complessivi euro 9.949,00 oltre accessori di legge; per le parti rappresentate dall'Avv.

(omissis) in complessivi euro 8.894,00 oltre accessori di legge; per le parti rappresentate dall'Avv. (omissis) in complessivi euro 3.618,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2018


Il consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

10 APR. 2018

IL \_\_\_\_\_



Il Cancelliere  
**CANCELLIERE**  
Claudia Pignelli

